

## Newsletter n. 15 del 24 Luglio 2012

### 1. Aggiornata e integrata la Tabella A dei diritti di segreteria riscossi dalle Camere di Commercio

E' stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il **decreto interministeriale 17 luglio 2012**, con il quale è stata **aggiornata la Tabella A dei diritti di segreteria**, a seguito delle numerose novità introdotte da recenti disposizioni normative.

Il decreto **non modifica nessuno degli importi previsti in precedenza, ma si limita ad integrare la Tabella introducendo alcune nuove voci per nuovi adempimenti previsti presso le Camere di Commercio.**

Vengono previsti nuovi diritti che riguardano principalmente:

- i **contratti di rete**, soggetti all'iscrizione nel Registro delle imprese (note 2 alla Voce 1.2 e 11 alla Voce 4.2);
- il rilascio delle copie del **prospetto contabile depositato nel formato XBRL** (Voce 41.4);
- l'**Albo dei gestori ambientali** (Nota 6 alle Voci 1, 4 e 5 e Voce 36);
- la **soppressione di tre Ruoli** (agenti di commercio, mediatori e mediatori marittimi) e di un **Elenco** (spedizionieri), l'accertamento dei requisiti da parte della Camera di Commercio e l'iscrizione nel Registro delle imprese (note 3 alle Voci 1.2 e 3.2 e 11 alla Voce 4.2);
- il rilascio della **tessera personale di riconoscimento** ai soggetti esercitanti l'attività di mediatore, di agente e rappresentante di commercio e di mediatore marittimo (nota 41 alla Voce 43);
- il **Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate**, la cui gestione è affidata alle Camere di Commercio del capoluogo di Regione o di Provincia (Voce 44).

**La nuova Tabella A entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.**

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto e della Tabella A aggiornata si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO - Imposte, tasse e diritti** - Diritti di segreteria riscossi dalle Camere di Commercio.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=40>

### 2. La durata dei permessi di soggiorno per attesa occupazione passa da sei mesi ad un anno - Novità introdotta dalla L. n. 92/2012 - Riforma del mercato del lavoro

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012 – Supplemento Ordinario n. 136, la **legge 28 giugno 2012, n. 92** recante "*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*".

L'articolo 4, comma 30, ha apportato una modifica all'articolo 22, comma 11, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. n. 286/1998, prevedendo che il lavoratore straniero, in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, **per un periodo non inferiore ad un anno** ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.

Dunque, a decorrere **dal 18 luglio 2012** (data di entrata in vigore della riforma), le iscrizioni al centro per l'impiego, ora di durata semestrale, dovranno essere automaticamente prorogate per un periodo non inferiore ad un anno.

Risulta molto strano che non sia stato, di conseguenza, modificato anche l'art. 37, comma 5 del relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394/1999) ("*... la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell'interessato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di cui al comma 1 ovvero di registrazione nell'elenco di cui al comma 2*").

### **3. Ridotto il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) – Circolare dell'INPS**

La Banca Centrale Europea, con la decisione del 5 luglio 2012, ha ridotto di 25 punti base il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) che, pertanto, con decorrenza dall'**11 luglio 2012**, è pari allo **0,75%**.

Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili.

L'INPS, con la **circolare n. 94 del 12 luglio 2012**, ha fornito, a tale proposito, i seguenti chiarimenti.

#### **1) Interesse di Dilazione e di Differimento.**

L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi e per le relative sanzioni civili e l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere **calcolati al tasso del 6,75%**.

Tale misura trova applicazione con riferimento alle rateazioni definite con l'emissione del piano di ammortamento a decorrere dall'11 luglio 2012.

I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso pari al 6,75% sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di giugno 2012.

#### **2) Sanzioni Civili.**

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti, quindi pari al **6,25% in ragione d'anno**.

Resta ferma, in caso di evasione la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

### 3) **Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali.**

Le sanzioni ridotte dovranno essere calcolate nella misura del TUR, aumentate di due punti nel caso di evasione.

Il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell'interesse legale. Pertanto qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti.

Per scaricare il testo della circolare dell'INPS clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://bit.ly/OIGyPM>

## **4. Stop ai pagamenti in contanti superiori ai 1.000 euro – L'INPS ha previsto una fase transitoria**

Il 1 luglio 2012 è entrato in vigore il **divieto di riscuotere pagamenti in contanti superiori ai mille euro**, una normativa contenuta nel decreto Salva-Italia (art. 12, D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011) sulla tracciabilità dei pagamenti che diventa operativa.

La novità riguarda anche le pensioni, che non potranno più essere riscosse in contanti se di importo superiore alla soglia stabilita.

I pensionati che percepiscono un trattamento pensionistico che oltrepassa i mille euro, quindi, devono obbligatoriamente munirsi di conto corrente sul quale farsi accreditare i versamenti.

L'INPS, **con messaggio del 28 giugno 2012, n. 10885**, ha comunque **previsto una fase transitoria che durerà tre mesi**, durante la quale sarà possibile percepire la pensione anche senza essere titolari di un conto postale o bancario. Nel corso di questa fase le somme saranno versate in un conto di servizio transitorio e successivamente depositate sul nuovo conto del beneficiario, senza oneri per quest'ultimo.

**Dopo il 30 settembre 2012**, le somme saranno riaccreditate all'INPS, che provvederà a effettuare i versamenti nel momento in cui saranno accessibili i conti correnti dei pensionati in ritardo nell'attivazione della procedura.

Per scaricare il testo del messaggio dell'INPS clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://bit.ly/LOH9eb>

## **5. Transazioni commerciali – Fissato il tasso degli interessi per le more dei pagamenti**

Il tasso degli interessi per le more dei pagamenti sulle transazioni commerciali tra le imprese, i professionisti e le Pubbliche amministrazioni è fissato all'**8%**.

Lo ha stabilito il Ministero dell'Economia e delle Finanze con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162, del 13 luglio 2012.

Viene, in sostanza, fissato il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Il comunicato stabilisce che per il periodo dal 1° luglio - 31 dicembre 2012, il saggio d'interesse di cui al comma 1 dell'art. 5, D.Lgs. n. 231/2002, al netto

della maggiorazione ivi prevista, è pari all'**1%**, al netto della maggiorazione del 7%.

Al citato comma 1, dell'art. 5 si afferma, infatti, che: «*salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, e' determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di finanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di finanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, **maggiorato di sette punti percentuali***».

## **6. La riforma del mercato lavoro in vigore dal 18 luglio – Prima circolare esplicativa del Ministero del Lavoro**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012 – Supplemento Ordinario n. 136, la **Legge 28 giugno 2012, n. 92**, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita".

In concomitanza con l'entrata in vigore della legge di riforma del lavoro (**18 luglio 2012**) il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha emanato la **circolare n. 18 del 18 luglio 2012**, con la quale ha fornito i primi chiarimenti applicativi su lavoro intermittente, apprendistato, contratto a termine, lavoro accessorio, collocamento obbligatorio e dimissioni in bianco.

Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo della legge e della circolare ministeriale si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Lavoro e formazione professionale** – Riforma Fornero – La riforma del mercato del lavoro.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=483>

## **7. SRL – Doppia contribuzione se il socio è al contempo amministratore e lavoratore autonomo nell'azienda**

Il socio amministratore di una società a responsabilità limitata che, nel contempo partecipi all'interno della stessa società al lavoro aziendale con continuità e prevalenza è obbligato ad iscriversi alla Gestione commercianti in forza dell'art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, benché già iscritto, quale amministratore della società, alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995.

Così ha statuito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la **Sentenza n. 11166, pubblicata il 4 luglio 2012**.

La Suprema Corte rileva che ai fini della decisione del gravame proposto influisce il sopravvenuto articolo 12 comma 11 del D.L. n. 78/2010, di interpretazione autentica dell'art. 1 comma 208 della L. n. 662/1996.

In base a tale norma la Corte di Cassazione afferma la non operatività dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente di cui al art. 1, comma 208, L. n. 662/1996.

La contemporanea iscrizione alle due gestioni contributive, quella separata ex L. n. 335/1995 (art. 2 comma 26) e quella commercianti ex L. n. 662/1996 (art. 1, comma 203) non è incompatibile in quanto le gestioni si fondano su titoli diversi: l'una riferendosi a lavoro autonomo quale amministratore della società; l'altra ad attività quale socio partecipe di attività aziendale. E dunque non sussiste incompatibilità tra le due iscrizioni.

## **8. Differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti contributivi**

L'art. 3-quater della legge 26 aprile 2012, n. 44 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, ha disposto che i versamenti delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che **hanno scadenza tra il giorno 1 e 20 agosto di ogni anno**, possono essere effettuati **entro il giorno 20 agosto senza alcuna maggiorazione**.

Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende, anche, i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'Istituto.

Per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens, il termine di trasmissione della denuncia contributiva rimane confermato all'ultimo giorno del mese.

Con riferimento alle aziende autorizzate per il mese di luglio al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, si precisa che i giorni di differimento decorrono, in ogni caso dal 16 agosto; gli interessi di differimento, invece, dal termine differito (20 agosto).

(INPS – Messaggio del 18 luglio 2012, n. 12052)

## **9. Posteggi su aree pubbliche – Fissati i criteri da applicare nelle procedure di assegnazione**

E' stata raggiunta l'intesa tra Stato - Regioni - Città e Autonomie Locali sui **criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazioni dei posteggi su aree pubbliche**.

L'intesa, siglata in sede di Conferenza unificata nella seduta del 5 luglio 2012, è stata pubblicata sul sito ufficiale del Governo.

Il documento, siglato in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (di recepimento della Direttiva Servizi), contiene i criteri da applicare per l'assegnazione dei posteggi per l'esercizio del commercio su area pubblica nonché i criteri di priorità da osservare in caso di pluralità di domande concorrenti.

Per scaricare il testo del documento clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://www.unificata.it/Documenti/DOC\\_037028\\_83%20cu%20punto%201.pdf](http://www.unificata.it/Documenti/DOC_037028_83%20cu%20punto%201.pdf)

## **10. Appalti pubblici - Guida per l'integrazione degli aspetti sociali**

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha adottato, con **Decreto del 6 giugno 2012**, la **«Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici»**.

La Guida, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, fornisce indicazioni operative sugli aspetti sociali nella definizione dei bandi di gara della Pubblica Amministrazione, per l'acquisto di beni e servizi e per l'esecuzioni di lavori.

L'attenzione agli aspetti sociali è indispensabile per poter garantire un concetto di "**sostenibilità**" che comprenda oltre alla **sfera ambientale**, quella **sociale** e quella **economica**, come richiamato in numerosi documenti dell'Unione europea.

Le Pubbliche Amministrazioni, integrando i criteri sociali negli appalti pubblici, possono contribuire a migliorare il soddisfacimento dei diritti umani e le condizioni di lavoro lungo tutta la catena della fornitura, favorendo al contempo lo sviluppo del mercato dei prodotti realizzati rispettando tali diritti. Trasparenza e tracciabilità della catena sono l'approccio indicato dalla Guida: tale approccio prevede la costruzione di un "dialogo strutturato" tra le Amministrazioni aggiudicatrici e i relativi fornitori, attraverso il quale si sviluppa la dimensione della responsabilità sociale nell'ambito del settore degli approvvigionamenti pubblici.

Per un approfondimento della notizia clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://bit.ly/MEbiVk>

## **11. Ingresso e soggiorno dei lavoratori altamente qualificati – Pubblicato il decreto attuativo della direttiva 2009/50/CE**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, il **decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108**, recante "*Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati*".

Il decreto recepisce la **direttiva del Consiglio europeo 2009/50/CE del 25 maggio 2009** e contribuisce al conseguimento degli obiettivi di Lisbona in tema di crescita sostenibile con nuovi e qualificati posti di lavoro.

Lo scopo è quello di **riconoscere alla migrazione legale un ruolo di rafforzamento dell'economia e della conoscenza europee**, incrementando al tempo stesso la competitività delle imprese e la capacità di attrarre lavoratori stranieri di alto profilo formativo e professionale.

Il decreto inserisce le disposizioni attuative della Direttiva 2009/50/CE nell'impianto normativo vigente in materia di immigrazione (D. Lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni), introducendovi due nuovi articoli: l'articolo 27-quater e l'articolo 9-ter.

In merito ai requisiti per la presentazione della domanda di nulla osta da parte del datore di lavoro, le nuove disposizioni stabiliscono che l'importo della retribuzione del lavoratore non può essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Circolazione e soggiorno dei cittadini stranieri** – Immigrazione – Ingresso e soggiorno dei lavoratori altamente qualificati.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=317>

## **12. Regolarizzazione dei lavoratori stranieri – Imminente una nuova normativa**

Il Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2012 ha approvato in via definitiva il Decreto Legislativo che recepisce la **Direttiva 2009/52/CE** che introduce

norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare.

Per i lavoratori stranieri che denunceranno casi di “particolare sfruttamento” è previsto il **rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari**.

Sarà il Questore, “*su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica*”, a rilasciare il permesso allo straniero che abbia “*presentato denuncia*” e “*cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro*”.

Il Governo, in una prima fase iniziale, ha approvato una nuova regolarizzazione, anche se preferisce chiamarla “ravvedimento operoso” o “misura transitoria”.

I datori di lavoro italiani, cittadini dell’Ue e stranieri titolari del permesso di lungo soggiorno CE, potranno dichiarare entro un termine certo il rapporto di lavoro irregolare, con l’onere per il datore di lavoro dei pagamenti retributivi, contributivi e fiscali pari ad almeno tre mesi e con il pagamento di un contributo di 1.000 euro per ciascun lavoratore.

**L’emersione comporterà:**

- 1) la sospensione dei procedimenti sanzionatori relativi all’ingresso e soggiorno irregolare dello straniero nel territorio nazionale ed ai procedimenti connessi, comprese le aggravate sanzioni penali in materia, purché non costituiscono fatto o reato più grave;
- 2) il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro allo straniero occupato irregolarmente;
- 3) rigorosi meccanismi di controllo per scongiurare abusi e per evitare l’applicazione del meccanismo dell’emersione a favore di stranieri condannati ovvero espulsi per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

Per un approfondimento della notizia clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://bit.ly/LddFhZ>